

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO DANGELO

Seduta del 11/06/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 03/12/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 08/02/2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio [*rectius*: pensione] estinto anticipatamente in data 28/02/2021 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive.

Ha quindi chiesto in via principale il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 4.171,51 di cui € 1.853,92 a titolo di "Commissione Rete Distributiva", € 2.317,60 (al netto di € 548,91 ricevuti in sede di conteggio estintivo) a titolo di "Commissioni [nome intermediario]", € 0,00 (al netto di € 13,20 ricevuti in sede di conteggio estintivo) a titolo di "spese di invio comunicazioni periodiche";

In via subordinata, poi, ha domandato una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi;

In ogni caso ha richiesto la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 185,89, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.



Nel costituirsi con apposite controdeduzioni l'intermediario ha rappresentato che in via principale la parte ricorrente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, con la quale ha espressamente dato atto di aver ricevuto dal finanziatore il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali, dettagliatamente indicate nella quietanza, rinunciare alla corresponsione di somme ulteriori, a titolo di costi non goduti ed essere pienamente soddisfatta di quanto ricevuto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento e pertanto di non pretendere null'altro. In proposito, constano numerosi precedenti dell'ABF e del Giudice ordinario che hanno riconosciuto valore abdicativo a quietanze liberatorie di identico contenuto.

In via subordinata ha rappresentato che il contratto di finanziamento riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto; per tale ragione, l'intermediario ha provveduto a detrarre la quota degli interessi non maturata e dei costi ripetibili, calcolati secondo il criterio del costo ammortizzato, ed in particolare: € 13,20 quale quota non goduta delle spese di "*invio comunicazioni periodiche*" ed € 548,91 quale quota non goduta delle "*commissioni [parte resistente]*" indicate nel contratto come ripetibili.

Con riferimento alle "*commissioni [nome intermediario]*" il contratto di finanziamento all'art. 4 "Trattenute" punto ii), indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, voci che sono altresì esplicitate nel documento SECCI, all'art. 13 delle Condizioni generali del contratto il quale prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato pro quota secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto di finanziamento. Quanto poi alle "*commissioni di distribuzione*", le stesse riguardano costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi relativi a servizi accessori, non obbligatori per l'ottenimento del credito e come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito. Infatti, l'importo della commissione di distribuzione è stato corrisposto all'intermediario del credito intervenuto. Poiché il decreto-legge n. 104/2023, convertito dalla Legge n. 136/2023, ha fatto salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, sono da considerarsi costi non ripetibili le commissioni di distribuzione, le quali non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito ma sono finalizzate unicamente alla conclusione del contratto. Tali commissioni, peraltro, possono essere unicamente richieste all'effettivo *accipiens*, come riconosciuto da alcune pronunce del giudice ordinario che hanno rilevato la carenza di legittimazione passiva del finanziatore in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni stesse. In ordine alla penale di estinzione anticipata, la stessa è stata correttamente applicata nel caso di specie dal momento che, come previsto dall'art. 125 sexies comma 2 del T.U.B, l'importo rimborsato in anticipato era superiore ad € 10.000,00;

E' infondata, infine, la richiesta di riconoscimento delle spese legali, data la natura alternativa del procedimento instaurabile senza il ministero di un difensore e la serialità del ricorso.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n.



106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea*”.

L’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, si rileva che l’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta da vari precedenti dell’ABF e del giudice ordinario. La quietanza risulta sottoscritta il 3.3.2021, data successiva a quella di emissione del conteggio estintivo (16/12/2020) ma precedente all’effettiva estinzione del finanziamento come da liberatoria in atti (05/03/2021) e altresì precedente al reclamo (03/12/2024).



Il Collegio di Coordinamento, sul punto, ha chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste *“l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto”* e *“reciproche concessioni”* da parte dei transigenti.

Orbene, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi territoriali ABF, un modello di quietanza identico a quello per cui è controversia è stato ritenuto inidoneo ad assumere valore di rinuncia, difettando sia il requisito della determinazione quantitativa sia il riferimento alla causale di ciò a cui il cliente rinuncia.

Ne consegue l'infondatezza della eccezione avanzata.

Quanto, poi, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva riferita alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, la stessa non può essere accolta poiché – secondo codesto Collegio e i Collegi Territoriali ABF - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Nel merito, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo risulta un abbuono per interessi non maturati (al TAN contrattuale del 4,5%) di € 2.737,24.

Risultano, inoltre, due abbuoni spese e in particolare € 548,91 relativi a *“Commissioni [nome intermediario]”* ed € 13,20 relativi alle *“spese di invio comunicazioni periodiche”*;

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante stessa decorrenza del conteggio estintivo.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 08/02/2017.

In particolare, si dà evidenza del fatto che le *“Commissioni in favore di [nome intermediario]”* sono suddivise in una quota parte non ripetibile, pari ad € 3.344,26, e una quota parte ripetibile, pari ad euro € 1.433,25.

Il contratto riporta un TAN del 4,5%.

L'art. 13 CGC, in particolare, stabilisce che la quota parte ripetibile delle commissioni in favore dell'intermediario viene rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi:

Per completezza, si riporta altresì quanto previsto nel piano di ammortamento (sottoscritto dalla parte istante), che in caso di estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 48, prevede l'abbuono dell'importo di € 548,91 (pari a quanto effettivamente abbuonato in conteggio estintivo).

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: trattasi di agente in attività finanziaria.

L'intermediario ha versato in atti evidenze attestanti l'avvenuto pagamento della provvigione all'agente intervenuto per l'attività da questi svolta con riferimento al contratto in analisi. Dalla ricognizione della documentazione di fatturazione si evince che l'importo della provvigione corrisponde a quanto addebitato al cliente a titolo di *“commissioni di distribuzione”*.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni in favore di [nome intermediario] per la quota dei costi ripetibili: *criterio contrattuale*;



- Commissioni in favore di [nome intermediario] per la quota dei costi non ripetibili: *up front*;

Per le "Commissioni in favore di [nome intermediario]", gli orientamenti condivisi dei Collegi rilevano la corretta distinzione tra componenti *up front* e *recurring*, così come previsto dall'art. 13 CGC.

Per quanto concerne la componente *recurring*, si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); lo stesso criterio vale anche per il rimborso della componente *upfront*.

- Commissioni di distribuzione: *up front*;

Le commissioni di distribuzione sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi. Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni [nome intermediario] ripetibili (curva deg				1.433,25	Criterio contrattuale	***	548,91	548,91	0,00
Commissioni [nome intermediario] non ripetibili				3.344,26	Upfront	38,30%	1.280,77	0,00	1.280,77
Commissioni di distribuzione				3.089,86	Upfront	38,30%	1.183,34	0,00	1.183,34
Spese di invio comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	13,20	0,00
Totale				7.889,37					2.464,11

L'importo come sopra calcolato (€ 2.464,11) non coincide con la richiesta avanzata dalla parte ricorrente (€ 4.171,51) in quanto quest'ultima ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Va accolta la domanda relativa alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

In ordine, poi, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, le stesse non appaiono ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

La domanda di restituzione delle "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza", peraltro, non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava, infatti, sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 3119/2023).

Quanto, infine, alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata si rileva che il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cfr. clausola del contratto sopra riportata e riferimenti normativi infra riportati). La parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)". Sul punto, il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Peraltro, il medesimo Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'"importo rimborsato in anticipo" di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF. L'importo addebitato a titolo di "*commissione su estinzione anticipata*" nel conteggio estintivo ammonta ad € 185,89, pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione al netto degli abbuoni effettuati. Tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia, l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, ciò che legittimerebbe l'addebito dell'indennizzo in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021).

Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda va rigettata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.464,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA